



UNAE Emilia - Romagna (già AIEER)
Albo delle Imprese Installatrici Elettriche
Qualificate dell'Emilia Romagna
c/o ENEL S.p.A. - Via C. Darwin,4
40131 Bologna
Tel. 051 6347139 - Fax 051 4233061
C.F. 92027230371 - P.I. 00870811205
www.unae.it - E mail: unaebo@tin.it

Bologna, 18 maggio 2011

- Alle Imprese in indirizzo
- Agli Aderenti ex Art.5 Statuto e p.c.
- Ai Consiglieri dell'Albo
- Ai Componenti del C.T.A.

Loro Sedi

CIRCOLARE n. 05/11

Prot. GN/45/11

Oggetto: **Quarto Conto Energia - DM 5 maggio 2011 “Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici” - Prima parte**

Dal 13 maggio 2011 è in vigore il decreto in oggetto (pubblicato sulla GU n. 109 del 12/05/2011) che detta le nuove regole di incentivazione degli impianti fotovoltaici fino al 2016. Questo nuovo ciclo, che prende il nome di “Quarto Conto Energia”, subentra al “Terzo Conto Energia” che è stato chiuso in anticipo (vedi nostra circolare n. 03/11).

Il nuovo decreto si propone di limitare la potenza annuale incentivata, per evitare eccessivi picchi di potenza installata in un breve periodo di tempo¹. Questo obiettivo viene perseguito sia con una sensibile e progressiva riduzione degli incentivi sia, soprattutto, imponendo dei limiti di spesa annuale da destinare agli incentivi².

Fino a tutto il 2012 il sistema degli incentivi rimane invariato, cioè viene remunerata tutta l'energia prodotta e misurata all'uscita dell'inverter. **Dal 2013 al 2016³ il sistema cambia profondamente: non verrà più remunerata tutta l'energia prodotta, ma quella immessa in rete (denominata tariffa onnicomprensiva) e quella autoconsumata (denominata tariffa autoconsumo).**

Tenendo conto della complessa articolazione del decreto, riteniamo utile illustrare le principali variazioni introdotte e il sistema tariffario in vigore fino al 2012. Con una successiva circolare vi illustreremo gli ulteriori aspetti e l'evoluzione del sistema tariffario a partire dal 2013.

Rimane confermato che la tariffa incentivante viene stabilita in base alla data di entrata in esercizio dell'impianto e viene erogata per vent'anni a cifra costante. Qualora, per colpa del gestore di rete (Enel, Hera, Terna, ecc.) un impianto già ultimato venga connesso in ritardo alla rete e a causa di tale ritardo si perda una determinata tariffa incentivante, si ha diritto ad un indennizzo aggiuntivo stabilito dall'Autorità. Questa disposizione era già in vigore in base alla delibera n. 225/10.

1) Ulteriore suddivisione degli impianti

Per quanto riguarda il programma di incentivazione, gli impianti fotovoltaici vengono suddivisi in **piccoli impianti** e **grandi impianti**; questi ultimi sono soggetti a limitazioni annuali della potenza cumulata.

Suddivisione degli impianti ai fini del programma di incentivazione	
Piccoli impianti	Impianti realizzati su edifici di potenza non superiore a 1000 kW
	Altri impianti con potenza non superiore a 200 kW operanti in regime di scambio sul posto
	Impianti di qualsiasi potenza realizzati su edifici ed aree delle Amministrazioni pubbliche
Grandi impianti	Tutti gli impianti fotovoltaici diversi da quelli sopradescritti

La suddivisione per tipologia tecnologica o installativa è la stessa del Terzo Conto Energia (DM 06/08/2010):

Suddivisione degli impianti per tipologia installativa e tecnologica (rimane invariata)	
Titolo II	Impianti solari fotovoltaici realizzati con moduli piani tradizionali
Titolo III	Impianti integrati con caratteristiche innovative
Titolo IV	Impianti a concentrazione

¹ L'esigenza di una maggiore gradualità nell'installazione degli impianti nasce soprattutto a seguito degli elevatissimi picchi di potenza installati a fine 2010 per effetto della legge n. 41/2010 “decreto salva Alcoa”.

² L'onere degli incentivi erogati dal GSE viene pagato da tutti gli utenti sulla bolletta elettrica, nella componente A3 del costo dell'energia.

³ È prevedibile che dal 2017 gli incentivi non saranno più necessari in quanto si dovrebbe raggiungere il punto cosiddetto di “grid parity” cioè di un costo del kWh prodotto dagli impianti fotovoltaici in linea con i costi delle fonti convenzionali.

2) Novità rispetto al terzo conto energia

Nella seguente tabella son riportate le principali variazioni rispetto al Terzo conto energia.

Accorciato a 15 giorni il termine di presentazione della richiesta di incentivo al GSE (art. 10)	<ul style="list-style-type: none"> • La richiesta di concessione della tariffa incentivante deve essere inviata al GSE entro 15 gg solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto (prima erano 90 gg) • In caso di superamento dei 15 gg, si perde l'incentivo per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data di comunicazione al GSE • Rimane sempre il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto.
Determinazione della data di entrata in esercizio degli impianti, cioè della data che stabilisce la tariffa incentivante (Art. 3)	<ul style="list-style-type: none"> • Non è più richiesto l'assolvimento preventivo degli obblighi previsti dalla normativa fiscale sulla produzione di energia elettrica (richiesti per gli impianti di potenza superiore a 20 kW). • Tali obblighi possono pertanto essere assolti anche successivamente all'entrata in esercizio, con l'impegno a trasmettere al GSE la documentazione necessaria.
Gli impianti al suolo in aree agricole devono rispettare i limiti di potenza, superficie e distanza stabiliti dal DLgs 28/2011 (art. 11) - vedi nostra circolare n. 04/11	
Eliminato il "Sistema con profilo di scambio prevedibile" (di fatto non era mai stato attuato dall'Autorità)	
Cambia la modalità di certificazione di fine lavori per i GRANDI IMPIANTI (art. 9)	<ul style="list-style-type: none"> • Per gli anni 2011 e 2012 il termine dei lavori deve essere comunicato, allegando perizia asseverata, al GSE e al gestore di rete (ad es. impresa distributrice) • Entro 30 giorni dalla comunicazione, il gestore di rete verifica la rispondenza di quanto dichiarato nella perizia asseverata dandone comunicazione al GSE.
Garanzia di almeno 10 anni dei moduli fotovoltaici (dal 29 marzo 2012)	Per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 29 marzo 2012 (un anno dall'entrata in vigore del DLgs 28/2011) occorre trasmettere al GSE il certificato di garanzia dei moduli fotovoltaici di almeno dieci anni contro i difetti di fabbricazione. (art. 11)
Nuove caratteristiche per gli inverter installati dopo il 31/12/2012 (art. 11) (il CEI dovrà definire le apposite norme tecniche)	<p>Gli inverter utilizzati in impianti fotovoltaici che entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2012 devono tener conto delle esigenze della rete elettrica, prestando i seguenti servizi e protezioni:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) mantenere insensibilità a rapidi abbassamenti di tensione; b) consentire la disconnessione dalla rete a seguito di un comando da remoto; c) aumentare la selettività delle protezioni, al fine di evitare fenomeni di disconnessione intempestiva dell'impianto fotovoltaico; d) consentire l'erogazione o l'assorbimento di energia reattiva; e) limitare la potenza immessa in rete (per ridurre le variazioni di tensione della rete); f) evitare la possibilità che gli inverter possano alimentare i carichi elettrici della rete in assenza di tensione sulla cabina della rete.
Ulteriori obblighi di certificazione dei produttori di moduli fotovoltaici e inverter (dal 30 giugno 2012) (art. 11)	<p>Per gli impianti che entrano in esercizio dopo il 30 giugno 2012, occorre trasmettere al GSE anche la seguente documentazione:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante l'adesione a un sistema o consorzio europeo che garantisca il <u>riciclo dei moduli fotovoltaici</u> al termine della loro vita utile; b) certificato rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, attestante il possesso delle certificazioni <u>ISO 9001:2008</u> (Sistema di gestione della qualità), <u>OHSAS 18001</u> (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e <u>ISO 14000</u> (Sistema di gestione ambientale); c) certificato di ispezione di fabbrica relativo a moduli e gruppi di conversione rilasciato da ente terzo notificato a livello europeo o nazionale, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo, dei materiali utilizzati, dei criteri riportati alle precedenti lettere a) e b) e del paese di produzione.
Non è possibile il frazionamento di un impianto in più impianti di ridotta potenza (art. 12)	Più impianti fotovoltaici realizzati dal medesimo soggetto responsabile o riconducibili a un unico soggetto responsabile e localizzati nella medesima particella catastale o su particelle catastali contigue si intendono come unico impianto di potenza cumulativa pari alla somma dei singoli impianti.
Premi: sono modificati alcuni casi e ne sono aggiunti altri (art. 14)	<ul style="list-style-type: none"> • + 5% della componente incentivante per i <u>piccoli impianti</u> di comuni con meno di 5000 abitanti (<u>prima era ammesso per gli impianti classificati "sugli edifici"</u>) • + 5 centesimi di euro/kWh per gli impianti "sugli edifici" installati in sostituzione di coperture in eternit (<u>prima era il 10% dell'incentivo</u>, ora il premio diventa percentualmente superiore) • + 10% per gli impianti il cui costo di investimento relativo ai componenti, sia almeno del 60% riconducibile ad una produzione Europea (<u>nuovo</u>)
Cumulabilità degli incentivi con altri contributi in conto capitale (art 5)	<ul style="list-style-type: none"> • Viene elevato da 3 kW a 20 kW il limite di potenza degli impianti "sugli edifici" che possono accedere a contributi in conto capitale fino al 30% del costo dell'investimento. • Dal 1° gennaio 2013 le condizioni di cumulabilità dovranno rispettare le modalità stabilite dal DLgs 28/2011 (Decreto rinnovabili).
Viene chiarito che i fabbricati rurali sono equiparati agli edifici, inoltre sono precisate le caratteristiche degli impianti installati sulle serre (art. 14)	

3) Tariffe incentivanti fino al 2012

Fino al 2012 il sistema delle tariffe incentivanti rimane invariato, cioè viene remunerata tutta l'energia prodotta. I piccoli impianti possono accedere agli incentivi senza nessun limite annuo, mentre i grandi impianti avranno diritto agli incentivi solo se rientreranno nei limiti di spesa annuale prevista.

Nelle tabelle seguenti sono riportate le tariffe incentivanti stabilite per gli anni 2011 e 2012 secondo la diversa tipologia e la data di entrata in esercizio degli impianti.

Fascia di potenza (kW)	Titolo II - Impianti solari realizzati con moduli piani																	
	Giugno 2011		Luglio 2011		Agosto 2011		Settembre 2011		Ottobre 2011		Novembre 2011		Dicembre 2011		1° semestre 2012		2° semestre 2012	
	Su edifici	Altri	Su edifici	Altri	Su edifici	Altri	Su edifici	Altri	Su edifici	Altri	Su edifici	Altri	Su edifici	Altri	Su edifici	Altri	Su edifici	Altri
1 ≤ P ≤ 3	0,387	0,344	0,379	0,337	0,368	0,327	0,361	0,316	0,345	0,302	0,320	0,281	0,298	0,261	0,274	0,240	0,252	0,221
3 < P ≤ 20	0,356	0,319	0,349	0,312	0,339	0,303	0,325	0,289	0,310	0,276	0,288	0,256	0,268	0,238	0,247	0,219	0,227	0,202
20 < P ≤ 200	0,338	0,306	0,331	0,300	0,321	0,291	0,307	0,271	0,293	0,258	0,272	0,240	0,253	0,224	0,233	0,206	0,214	0,189
200 < P ≤ 1000	0,325	0,291	0,315	0,276	0,303	0,263	0,298	0,245	0,285	0,233	0,265	0,210	0,246	0,189	0,224	0,172	0,202	0,155
1000 < P ≤ 5000	0,314	0,277	0,298	0,264	0,280	0,250	0,278	0,243	0,256	0,223	0,233	0,201	0,212	0,181	0,182	0,156	0,164	0,140
P > 5000	0,299	0,264	0,284	0,251	0,269	0,238	0,264	0,231	0,243	0,212	0,221	0,191	0,199	0,172	0,171	0,148	0,154	0,133

Nota: gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto a una tariffa pari alla media aritmetica fra la tariffa spettante per "impianti su edifici" e la tariffa spettante per "altri impianti"

Fascia di potenza (kW)	Titolo III - Impianti integrati con caratteristiche innovative			Titolo IV Impianti a concentrazione		
	Dal 1° giugno 2011 al 31 dicembre 2011	Primo semestre 2012	Secondo semestre 2012	Dal 1° giugno 2011 al 31 dicembre 2011	Primo semestre 2012	Secondo semestre 2012
	1 ≤ P ≤ 20	0,427	0,418	0,410	0,359	0,352
20 < P ≤ 200	0,388	0,380	0,373			
200 < P ≤ 1000	0,359	0,352	0,345	0,310	0,304	0,298
1000 < P ≤ 5000				0,272	0,266	0,261

Richiesta degli indennizzi aggiuntivi quando si perde una tariffa incentivante a causa del ritardo della connessione da parte del gestore di rete

Questa materia non è direttamente trattata dal decreto, ma regolata dalle delibere dell'Autorità. Tuttavia riteniamo utile la sua illustrazione in quanto il nuovo piano tariffario, prevedendo i cambi di tariffa a cadenza mensile, aumenterà le situazioni in cui si potrà perdere un determinato incentivo a causa dei ritardi del gestore di rete nella realizzazione della connessione.

In questi casi, in base alle disposizioni del TICA⁴, il gestore di rete dovrà erogare un indennizzo automatico e un indennizzo aggiuntivo. **Attenzione: mentre l'indennizzo automatico deve essere erogato autonomamente dal gestore di rete, l'indennizzo aggiuntivo deve essere espressamente richiesto allo stesso gestore.**

Ricordiamo di seguito l'attuale disciplina degli indennizzi automatici e aggiuntivi, con alcuni esempi applicativi.

Indennizzi automatici pagati dal gestore di rete nel caso di ritardo rispetto ai tempi massimi previsti	Ritardo del preventivo	20 € per ogni giorno di ritardo
	Ritardo della connessione	Maggior valore tra 20 €/giorno e 5% del costo della connessione
Indennizzi aggiuntivi quando il ritardo della connessione comporta la perdita di una determinata tariffa incentivante (gli indennizzi aggiuntivi si sommano agli indennizzi automatici)	Fino a 25 gg di ritardo	Viene calcolato come percentuale dell'indennizzo automatico, con un minimo del 30% e un massimo del 130%
	Oltre 25 gg di ritardo	Viene calcolato considerando i mancati ricavi causati dalla perdita della tariffa incentivante e in funzione della potenza richiesta

⁴ Testo Integrato delle Connessioni Attive (delibera ARG/elt 99/08 e successive modifiche); gli indennizzi aggiuntivi sono stati stabiliti dalle modifiche introdotte dalla delibera ARG/elt 225/10.

L'ammontare degli indennizzi, soprattutto per ritardi fino a 25 giorni lavorativi, è modesto e non copre assolutamente la perdita economica subita. Infatti l'attuale sistema di calcolo non è tanto orientato al rimborso dei danni subiti, bensì si propone di penalizzare i gestori di rete che non rispettano i tempi massimi stabiliti dall'Autorità. Su questo aspetto il decreto sollecita l'Autorità ad un aggiornamento delle disposizioni ed è quindi possibile che l'attuale disciplina sia modificata.

Le formule che determinano gli indennizzi aggiuntivi tengono conto della *Potenza ai fini della connessione*⁵ e della *Potenza in immissione richiesta*. Gli indennizzi sono più elevati quando la *Potenza ai fini della connessione* è nulla, cioè quando il ritardo del gestore di rete non è giustificato in quanto non sono previsti lavori complessi sulla rete.

Formula per ritardo fino a 25 gg lavorativi:

$$I_{\text{Aggiuntivo}} = I_{\text{Automatico}} \cdot \left(1,3 - \frac{P_{\text{ai fini della connessione}}}{P_{\text{immissione richiesta}}}\right)$$

Esempio 1: Ritardo di 25 gg; Potenza ai fini della connessione = 0

(Caso tipico di un impianto da installare su un edificio che ha già una fornitura con potenza in prelievo superiore o uguale alla potenza dell'impianto fotovoltaico – Ad es. impianto fotovoltaico da 2,9 kW su abitazione con potenza in prelievo di 3 kW).

Indennizzo automatico = 25gg x 20 €/giorno = 500 €

Indennizzo aggiuntivo = 500 x (1,3 – 0) = 650 €

Indennizzo totale = 500 + 650 = 1150 €

Esempio 2: Ritardo di 25 gg; Potenza ai fini della connessione = Potenza in immissione richiesta

(Caso tipico di un impianto di produzione pura per il quale deve essere realizzata una nuova connessione).

Indennizzo automatico = 25gg x 20 €/giorno = 500 €

Indennizzo aggiuntivo = 500 x (1,3 – 1) = 150 €

Indennizzo totale = 500 + 150 = 650 €

Formula per ritardo oltre 25 gg lavorativi:

$$I_{\text{aggiuntivo}} = 1000 \cdot (inc_{\text{ottenibile}} - inc_{\text{ottenuto}}) \cdot 20 \cdot (P_{\text{immissione richiesta}} - 0,8 \cdot P_{\text{ai fini della connessione}})$$

Dove: $inc_{\text{ottenibile}}$ = incentivo che si sarebbe ottenuto se la connessione fosse stata realizzata nei tempi previsti dall'Autorità;

inc_{ottenuto} = incentivo effettivo riconosciuto dal GSE;

1000 = numero di ore equivalenti convenzionali considerate per ogni anno⁶;

20 = numero di anni.

Esempio 3: Ritardo > 25 gg; Potenza in immissione richiesta = 200 kW; Potenza ai fini della connessione = 0

(Caso tipico di un impianto da installare su un edificio industriale che ha già una fornitura con potenza in prelievo superiore o uguale alla potenza dell'impianto fotovoltaico – Ad es. impianto fotovoltaico da 200 kW e potenza in prelievo di 400 kW).

$inc_{\text{ottenibile}} = 0,387$

$inc_{\text{ottenuto}} = 0,379$

Indennizzo aggiuntivo = 1000x(0,387-0,379)x20x(200-0)=32.000€

Esempio 4: Ritardo > 25 gg; Potenza in immissione richiesta = 200 kW; Potenza ai fini della connessione = 200 kW

(Caso tipico di un impianto di produzione pura per il quale deve essere realizzata una nuova connessione).

$inc_{\text{ottenibile}} = 0,387$

$inc_{\text{ottenuto}} = 0,379$


Ind. aggiuntivo = 1000x(0,387-0,379)x20x(200-0,8x200)=6.400€

Nella successiva circolare illustreremo gli ulteriori aspetti qui non esaminati, in particolare:

- i limiti annuali e il meccanismo delle graduatorie per i grandi impianti;
- il nuovo sistema di incentivazione che partirà dal 2013.

Restando a disposizione per ogni chiarimento che riterrete necessario, Vi inviamo i nostri migliori saluti.

UNAE Emilia Romagna
Il Presidente del CTA
(dott. ing. Luciano Gaia)



⁵ Differenza tra la potenza in immissione richiesta e la potenza eventualmente già disponibile.

⁶ In realtà la media sul territorio nazionale è di 1200 ore equivalenti, cioè 1200 kWh prodotti per ogni kW di potenza installata.